

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1422 del 22/03/2018 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - FOSFITALIA Spa, impianto sito in Via Bellenghi n.22 del Comune di Forlì:Modifica non sostanziale di AIA. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-1494 del 21/03/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno ventidue MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, art. 29-nonies - FOSFITALIA Spa, impianto sito in Via Bellenghi n.22 del Comune di Forlì:Modifica non sostanziale di AIA.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1795 del 31 Ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015 Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015”;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015” e s.m.i.

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 155 e s.m.i., prot.n. 58947 del 26/06/2015, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta FOSFITALIA Spa per la gestione dell'impianto di produzione di fosfati di calcio destinati all'alimentazione animale, sito in Via Bellenghi n. 22 del Comune di Forlì, di cui al punto 4.2 lettera d) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi;

Ritenuto opportuno, in merito all'allegato 1 “Le condizioni dell'A.I.A.” del Decreto suddetto, richiamare i contenuti della Tabella “D1 Piano di Miglioramento e sua cronologia” con particolare riferimento alla scadenza del 30/06/2017 per l'adesione, da parte della Ditta Fosfitalia spa, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001 o EMAS).

Dato atto che in riferimento a quanto sopra richiamato, la Ditta Fosfitalia spa in data 30/06/2017, con comunicazione acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2017/9989, ha chiesto una proroga di mesi 15 per l'adempimento suddetto, specificando le motivazioni a supporto di tale richiesta

Dato atto che questa SAC di Forlì-Cesena di Arpae ha valutato congrue e ragionevoli tale motivazioni;

Considerato inoltre che, a seguito sia di visita ispettiva del 2017 eseguita dagli UPG di Arpae nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende IPPC, sia dei conseguenti provvedimenti emanati da questa Agenzia, era stato impartito alla ditta Fosfitalia SPA di presentare, ai sensi dell'Art.29-nonies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., una domanda di modifica di AIA

per l'impianto sito in Via Bellenghi n.22 del Comune di Forlì al fine di adeguare il valore del parametro portata del punto emissivo E2 bis in funzione della potenzialità richiesta dal processo produttivo.

Dato atto che in data 20/12/2017 la ditta Fosfitalia SPA ha presentato una domanda di Modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale attraverso caricamento della stessa sul Portale IPPC-AIA, acquisita al protocollo di Arpae con numero di PGFC/2017/18863;

Rilevato che tale domanda era relativa a quanto di seguito indicato:

- adeguamento del valore del parametro portata per punti emissivi E1 BIS ed E2 BIS in funzione della potenzialità richiesta dal processo produttivo;
- eliminazione del filtro Tramoggia Polveri (FTRP) asservito al punto emissivo E1 bis con conseguente convogliamento dei fumi al Filtro F3;

Dato atto che il progetto di modifica come sopra descritto, determina una variazione della portata dei punti di emissione denominati E1bis ed E2 bis inferiore alla soglia del 50%, rispetta quanto previsto dal punto 1.1.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 e pertanto si configura come Modifica Non Sostanziale;

Dato atto che l'iter istruttorio per la modifica di A.I.A. oggetto del presente atto è stato il seguente:

- in data 02/01/2018, prot. Arpae PGFC/2018/17, questa SAC ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, di ritenere che la modifica richiesta dalla ditta Fosfitalia spa ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale per la quale è necessario un aggiornamento di AIA;
- in data 02/01/2018, prot. Arpae PGFC/2018/22, questa SAC ha chiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arape, una valutazione tecnica sull'istanza di modifica di AIA suddetta;
- in data 19/01/2018 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, con comunicazione PGFC/2018/1052 ha formulato una richiesta di integrazioni che è stata inoltrata alla ditta Fosfitalia spa in data 23/01/2018 con comunicazione PGFC/2018/1319;
- entro la scadenza prevista dalla suddetta comunicazione PGFC/2018/1319 la ditta Fosfitalia spa ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta che in data 28/02/2018 (comunicazione PGFC/2018/3423) è stata inoltrata agli Enti interessati per l'espressione di osservazioni in merito entro i 15 giorni successivi;
- entro la scadenza sopra indicata non sono pervenute né osservazioni né richieste di integrazioni da parte degli Enti interessati;

Dato atto che in data 19/03/2018, con comunicazione PGFC/2018/4397, il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arape ha trasmesso a questa SAC il Rapporto Istruttorio richiesto, contenente le seguente considerazione

“ Vista la documentazione presentata, ed il materiale integrativo inoltrato, si accoglie quanto richiesto dalla ditta. E' stato rilevato inoltre che il valore limite fissato per gli ossidi di azoto di cui ai punti di emissione denominati E1-E1bis e E2bis (impianti di essiccazione), risulta affetto da un'errata attribuzione del riferimento alla percentuale di ossigeno in quanto, trattandosi di impianti di essiccazione in vena d'aria nei quali i fumi della combustione confluiscono direttamente con i fumi prodotti durante le fasi di essiccazione, secondo quanto indicato dall'Allegato I, paragrafo 1.4, punto [2] del D.Lgs. 152/06 e smi il riferimento all'ossigeno deve essere pari al 17% e non al 3% come

indicato nell'atto di AIA vigente”

sulla base del quale è stato conseguentemente proposto l'aggiornamento dell'allegato n. 1 dell'A.I.A. n. 155/2015 mediante la sostituzione integrale della tabella “D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06”

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che, per quanto sopra specificato, la proposta dalla Ditta Fosfitalia Spa rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di A.I.A.;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1) di **accogliere** la richiesta della Ditta Fosfitalia Spa di modifica non sostanziale di A.I.A. n.155/2015 (Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 58947/2015 del 26/06/2015), presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 20/12/2017, prot. Arpae PGFC/2017/18863, al fine di adeguare il “valore del parametro portata” dei punti emissivi E1 bis ed E2 bis in funzione della potenzialità richiesta dal processo produttivo;
- 2) di **approvare** la modifica non sostanziale di A.I.A. n.155/2015, prot. gen. n.58947/2015 del 26/06/2015 , rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Ditta Fosfitalia Spa per la gestione dello stabilimento sito in via Bellenghi n. 22 in Comune di Forlì (attività di produzione e commercio di prodotti chimici, zootecnici ed agricoli) di cui al punto 4.2, lettera d) dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, come di seguito precisato:
 - 2.1 viene integralmente sostituita la tabella “D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06 contenuta nell'allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n.155/2015, con i seguenti contenuti:

”

| Emissione | Provenienza | Portata Nmc/h | Altezza m | Durata h/die | Parametri inquinanti | Valore limite di emissione mg/nmc | Inpianti di abbattimento |
|--------------|---|---------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| E1 | Reazione/Essidazione (F.M.) | 72000 | 10 | 24 | Materiale particellare (1) Ossidi di Azoto (2) | 10 350 | Filtro a maniche |
| E2 | Macinazione (F.M.) | 20000 | 10 | 24 | Materiale particellare | 10 | Filtro a maniche |
| E3 | Stoccaggio prodotto finito (F.M) | 5600 | 20 | 24 | Materiale particellare | 10 | Filtro a maniche |
| E4 | Silo stoccaggio materia prima (F.M.) | 3800 | 25 | 1 | Materiale particellare | 10 | Filtro a maniche |
| E1bis | Essiccazione 1 (F.M) | 33590 | 10 | 24 | Materiale particellare (1) Ossidi di Azoto (2) | 10 350 | Filtro a maniche |
| E2bis | Essiccazione linea Monocalcico 2 (F.M) | 30000 | 10 | 24 | Materiale particellare (1) Ossidi di Azoto (2) | 10 350 | Filtro a maniche |
| E3bis | Stoccaggio prodotto finito (F.M.) | 5600 | 20 | 24 | Materiale particellare | 10 | Filtro a maniche |
| E5 | Sconfezionamento (F.M.) | 2500 | 14 | 8h/g (150g/a) | Materiale particellare | 10 | Filtro a maniche |
| E6 | Stoccaggio rinfusa 1 (F.M.) Sfiato | 1500 | 27 | 5h/g (260g/a) | Materiale particellare | 10 | Filtro a maniche |
| E7 | Stoccaggio rinfusa 2 (F.M.) Sfiato | 1500 | 27 | 5h/g (260g/a) | Materiale particellare | 10 | Filtro a maniche |
| E8 | Carico sfuso 1 (F.M.) | 1800 | 5 | 1,5h/g (260g/a) | Materiale particellare | 10 | Filtro a cartucce |
| E9 | Carico sfuso 2 (F.M.) | 1800 | 5 | 1,5h/g (260g/a) | Materiale particellare | 10 | Filtro a cartucce |

(1) = il valore limite del materiale particellare è riferito al 17% di ossigeno

(2) = il valore limite degli ossidi di azoto (espresso come NO₂) è riferito al 17% di ossigeno.

“”

- 3) di **concedere** una proroga per l'adesione da parte della Ditta Fositalia spa, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001 o EMAS) fino al 30/09/2018, considerate congrue e ragionevoli le motivazioni addotte dalla ditta nella comunicazione PGFC/2017/9989 in premessa citata;
- 4) di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta Ditta Fositalia Spa, ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 5) di **precisare** che il presente atto va ad integrare il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena prot. n. 58947/155 del 26/06/2015 che rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 6) di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena prot. n. 58947/155 del 26/06/2015 ed esibito agli

organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

- 7) di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena prot. n. 58947155 del 26/06/2015, per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
- 8) di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 9) di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ditta Fosfitalia Spa ;
- 10) di **stabilire** inoltre che, copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla ditta Fosfitalia Spa.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**

Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.